

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 779/98 DEL CONSIGLIO**del 7 aprile 1998****relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, sul regime commerciale per i prodotti agricoli, ha definito il regime preferenziale applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia; che occorre adottare una disposizione che permetta alla Commissione di stabilire le modalità di applicazione specifiche necessarie per l'attuazione del nuovo regime di importazione, fatte salve le disposizioni previste agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti⁽¹⁾;

considerando che, per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo di importazione, l'applicazione del regime tariffario preferenziale è subordinata al rispetto di tale prezzo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4115/86⁽²⁾, ha stabilito il regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, in base alla decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CE-Turchia; che le disposizioni relative all'agricoltura previste da detta decisione sono state abrogate con la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia; che di conseguenza è quindi necessario abrogare anche il regolamento (CEE) n. 4115/86;

considerando che occorre inoltre porre termine alle concessioni tariffarie per i tre prodotti originari della Turchia di cui al regolamento (CE) n. 3010/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, recante sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 e del capitolo 27 della nomenclatura combinata originari di Malta e della Turchia⁽³⁾;

considerando che la decisione del Consiglio di associazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998; che, data l'urgenza, è opportuno prevedere che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti enumerati nell'allegato II del trattato CE, originari della Turchia, ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni previste dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, le modalità di applicazione relative all'attuazione del regime di importazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune di mercati nel settore dei grassi⁽⁴⁾ o, a seconda dei casi, dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, fatte salve le disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1981/94.

Articolo 2

Per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo all'importazione l'applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto di tale prezzo.

⁽¹⁾ GU L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/97 della Commissione (GU L 236 del 27. 8. 1997, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 380 del 31. 12. 1986, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1620/97 (GU L 224 del 14. 8. 1997, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 314 del 28. 12. 1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 540/96 (GU L 79 del 29. 3. 1996, pag. 8).

⁽⁴⁾ GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1581/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11).

Per i prodotti della pesca per i quali è fissato un prezzo di riferimento, l'applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto del prezzo di riferimento.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 4115/86 è abrogato.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 3010/95 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Regolamento (CE) n. 3010/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, recante sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata, originari di Malta.»

2) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 1

Le importazioni nella Comunità dei prodotti originari di Malta indicati nell'allegato del presente regolamento

sono soggette ai dazi doganali ivi precisati per ciascun prodotto.»

«Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le regole in materia di origine sono quelle in vigore in ogni momento per l'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta.»

3) L'allegato I, relativo all'elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24 originari di Malta, è intitolato «Allegato».

4) L'allegato II, relativo all'elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24 originari della Turchia, è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

D. BLUNKETT
